

Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 23 maggio 2018

**D.g.r. 21 maggio 2018 - n. XI/147**  
**Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano. (art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche »;
- la delibera della Giunta regionale n. X/7860 del 12 febbraio 2018 «Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990/2014»;

Visti:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *«Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione»;*
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *«Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

Considerato che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2bis della l.r. 26/2003;

Atteso che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, a condizione che:

- si conformino ai criteri stabiliti nel PRGR;
- evitino di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivino da previsioni esplicite del PTCP;

Viste:

- la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano, inviata con nota prot. reg. n. T1.2017.0021206 del 4 aprile 2017;
- la nota regionale prot. n. T1.2017.0031980 del 30 maggio 2017 con la quale sono state trasmesse osservazioni in merito al contenuto della relazione di dettaglio;
- la nota prot. reg. T1.2017.0038165 del 4 luglio 2017 con

la quale la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali di cui alla nota del 30 maggio 2017;

Tenuto conto che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale;

Ritenuto, pertanto, che, una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR per tutto il territorio regionale al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato, da attribuire su base provinciale nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione, può essere riconosciuta in forza di specifiche caratteristiche di limitate porzioni territoriali;

Vista la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Valutata la relazione di dettaglio della Città Metropolitana di Milano e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Stabilito che, i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Città Metropolitana di Milano ed approvati con la presente deliberazione, si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Milano approvato con d.g.r. n. 8907 del 27 gennaio 2009;

Ritenuto che, successivamente all'eventuale aggiornamento del proprio strumento di pianificazione territoriale, la Città Metropolitana dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente deliberazione e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo strumento di pianificazione, intenderà proporre;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

3. di stabilire che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Città Metropolitana di Milano ed approvati tramite la presente deliberazione si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Milano approvato con d.g.r. n. 8907 del 27 gennaio 2009;

4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del proprio strumento di pianificazione territoriale, la Città Metropolitana dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente deliberazione e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo strumento di pianificazione, intenderà proporre;

5. di stabilire che la Città Metropolitana di Milano provveda a trasmettere gli shapefile dei criteri localizzativi aggiuntivi rispetto a quelli regionali ed approvati con la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano;

7. di stabilire che la Città Metropolitana di Milano provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente deliberazione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.**

**Introduzione**

Con nota prot. n. 83285 del 03/04/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0021206 del 04/04/2017), la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. n. T1.2017.0031980 del 30/05/2017 sono state trasmesse osservazioni relative ai nuovi criteri localizzativi proposti dalla Città Metropolitana, al fine della verifica di coerenza con il PRGR.

La Città Metropolitana, con nota prot. n. 158147 del 30/06/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0038165 del 04/07/2017) ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali. Si sintetizzano di seguito le osservazioni regionali e le controdeduzioni della Città Metropolitana meglio dettagliate nelle citate note:

<b>Criterio aggiuntivo proposto</b>	<b>Richieste integrazioni/osservazioni regionali</b>	<b>Controdeduzioni della Città Metropolitana</b>
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale” – art. 23 NTA (proposto criterio escludente)	Il PRGR prevede già un criterio penalizzante che si applica alle aree di pertinenza (150 m) dei corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs. 42/2004. Il criterio proposto risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal PRGR che ha già disciplinato la tutela di dette aree, e dunque non approvabile. E' in ogni caso possibile segnalare particolari e limitati contesti del territorio dove sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo per specifiche e dettagliate ragioni ambientali e/o di biodiversità.	Le aree in argomento non corrispondono alle aree di pertinenza (150 m) dei corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs. 42/2004.
“Ambiti di rilevanza naturalistica” – art. 20 NTA (proposto criterio penalizzante)	Si evidenzia che per le “Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei parchi regionali”, il PRGR prevede criterio escludente. Per i rimanenti ambiti, non si ha nulla da segnalare.	Le aree in argomento non corrispondono alle “Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei parchi regionali”.
“Ambiti di rilevanza paesistica” – art. 26 NTA (proposto criterio penalizzante)	In caso di ambiti ricadenti in quelli tutelati dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, prevalgono i criteri e le prescrizioni del PRGR. Per i rimanenti ambiti, non si ha nulla da segnalare.	Si prende atto dell'osservazione.
“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica” – art. 28 NTA (proposto criterio penalizzante)	Per tutte le aree a destinazione urbanistica agricola individuate dagli strumenti urbanistici comunali e dei parchi, il PRGR ha stabilito un criterio escludente valido per tutte le tipologie impiantistiche, fatte salve le eccezioni ivi riportate. Le categorie agricole sono poi tutelate dal altri due criteri (uno escludente per tutte	Per tali ambiti, la proposta intendeva essere più restrittiva di quella contenuta nel PRGR, evitando che in tali contesti fossero ammesse le eccezioni previste dallo stesso PRGR.

	le tipologie impiantistiche ed uno penalizzante). Si ritiene, dunque, non approvabile il criterio proposto.	
“Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario” – art. 29 NTA (proposto criterio penalizzante)	Nulla da segnalare	-
“Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata” – art. 38 NTA (proposto criterio penalizzante)	Le aree indicate dal PTCP sono già comprese nelle aree tutelate dal criterio penalizzante introdotto dal PRGR relativo alle “Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata”. Gli ambiti da tutelare proposti sono, dunque, già tutelati dal PRGR con per la medesima motivazione e con criterio penalizzante. Si ritiene, dunque, non approvabile il criterio proposto.	Si prende atto dell’osservazione.

#### Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Città Metropolitana ha trasmesso correttamente gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi della Città Metropolitana, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera.

#### Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi della Città Metropolitana

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Città Metropolitana nella propria relazione, con l’esito dell’istruttoria e le motivazioni, anche a seguito delle controdeduzioni avanzate dalla Città Metropolitana stessa sopra riassunte. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenendo conto dell’aggiornamento dei criteri regionali avvenuto con d.g.r. n. 7860 del 12/02/2018. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna “Esito istruttoria” riporti la dicitura “approvato”, con le limitazioni e precisazioni di seguito indicate.

Proposta relazione Città Metropolitana	Esito istruttoria	Motivazione
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale” – art. 23 NTA	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente

(proposto criterio escludente)		con il PRGR. Gli ambiti tutelati non coincidono con quelli del citato criterio regionale relativo alle fasce fluviali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.
“Ambiti di rilevanza naturalistica” – art. 20 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti di rilevanza paesistica” – art. 26 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica” – art. 28 NTA (proposto criterio penalizzante)	NON approvato	Il criterio, derivante dal PTCP, fa riferimento ad un ambito di tutela già specificatamente considerato dal PRGR per il quale si ritiene di mantenere un livello di tutela uniforme su tutto il territorio regionale (“aree con destinazione urbanistica agricola individuate dai PGT/PRG o dal PTC dei parchi”)
“Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario” – art. 29 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata” – art. 38 NTA (proposto criterio penalizzante)	NON approvato	Il nuovo PTUA, relativamente al quale sono stati istituiti criteri a livello regionale, ha già valutato gli aspetti della tutela idrogeologica relativamente a tutto il territorio regionale: tale aspetto risulta pertanto già tutelato in modo esaustivo e uniforme sul territorio lombardo.

Inoltre, con riferimento a quanto richiesto dalla Città Metropolitana con nota prot. n. 83285 del 03/04/2017 relativamente agli elementi della Rete ecologica interessati dal corrispondente criterio regionale penalizzante (in particolare, è stato richiesto di includere “gangli” ed “aree di primo livello” negli esempi riportati nella colonna “Dettaglio” della tabella delle NTA), si evidenzia che l’art. 3 ter della l.r. 86/83, definendo la Rete ecologica regionale, prevede che: *“La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all’articolo 2 (ovvero le aree protette) e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR)”*.

La medesima definizione di “aree con valenza ecologica di collegamento”, riportata nel “dettaglio” del criterio regionale, è, quindi, da riferirsi alle Reti ecologiche Regionale, provinciale e locale nel loro complesso, comprendendo, in tal modo, tutti gli elementi costituenti le stesse reti ecologiche.

Di seguito sono, dunque, riepilogati i criteri proposti dalla Città Metropolitana di Milano che vengono approvati; si sottolinea che, per l’applicazione dei criteri, fa fede il dettaglio riportato negli articoli delle Norme di Attuazione del PTCP a cui fanno riferimento (richiamati per comodità nella tabella sottostante), anche per quel che riguarda eventuali eccezioni all’applicazione dei criteri medesimi da essi derivanti:

<b>Criterio della Città Metropolitana approvato</b>	<b>Tipo di criterio</b>	<b>Modalità di applicazione</b>
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale”	ESCLUDENTE	Art. 23 delle “Norme di Attuazione” del PTCP

"Ambiti di rilevanza naturalistica"	PENALIZZANTE	Art. 20 delle "Norme di Attuazione" del PTCP
"Ambiti di rilevanza paesistica"	PENALIZZANTE	Art. 26 delle "Norme di Attuazione" del PTCP
"Insedimenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario"	PENALIZZANTE	Art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PTCP

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nel presente Allegato, sul proprio sito istituzionale.